

Sent. n. 100/2024 pubbl. il 21/03/2024

Rep. n. 104/2024 del 21/03/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 129-1/2024 p.u.

Liquidazione controllata N. 57-58-59/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile,
procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno	Presidente
Dott. Gianluigi Canali	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

MINIMARKET DI PICCINI RAFFAELLA & C. S.N.C.
RAFFAELLA PICCINI
ARMANDO PICCINI

Parte ricorrente

—o0o—

Il Tribunale,
esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:



Sent. n. 100/2024 pubbl. il 21/03/2024

Rep. n. 104/2024 del 21/03/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- Minimarket di Piccini Raffaella & C. s.n.c. nonché i suoi soci illimitatamente responsabili hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Idro (BS), Via Trento n. 54 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione;
- competenza e ricorrenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del sovraindebitamento vanno valutate con solo riguardo di Minimarket di Piccini Raffaella & C. s.n.c., posto che la dichiarazione di apertura della procedura a carico di quest'ultima produce ipso iure effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili Raffaella Piccini e Armando Piccini (art. 270, c. I, C.C.I.I.).

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 C.C.I.I.,



Sent. n. 100/2024 pubbl. il 21/03/2024

Rep. n. 104/2024 del 21/03/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di MINIMARKET DI PICCINI RAFFAELLA & C. S.N.C. (c.f. 01673850986), con sede in Idro (BS), Via Trento n. 54 nonché quella personale dei soci illimitatamente responsabili RAFFAELLA PICCINI, nata a Salò (BS) il 19.5.1973 (PCCRFL73E59H717S) e ARMANDO PICCINI nato a Salò (BS) il 4.5.1971 (PCCRND71E04H717Y), per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 3) NOMINA liquidatore l'Avv. Serena Corsini, già nominato O.C.C.;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 19/03/2024

Il Giudice estensore
Alessandro Pernigotto



Sent. n. 100/2024 pubbl. il 21/03/2024

Rep. n. 104/2024 del 21/03/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Il Presidente
Simonetta Bruno

